

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Presidente -

Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -

Dott. GRASSO Gianluca - rel. Consigliere -

Dott. MARTORELLI Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6903/2015 proposto da:

COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale rilasciata a margine del ricorso dall'avvocato Mario Nussi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sinopoli, sito in Roma, viale Angelico n. 38. - ricorrente -

Contro

FONDAZIONE "ENTE FRIULANO DI ASSISTENZA - E.F.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati Fausto Discepolo e Gennaro Terracciano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma in Largo Arenula 34. - controricorrente -

avverso la sentenza n. 364/01/14 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 16 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca.

Svolgimento del processo

CHE:

1. - La Fondazione "Ente Friulano Assistenza - E.F.A." ha impugnato gli avvisi di accertamento in rettifica n. (OMISSIS) per incompleta o infedele dichiarazione, con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro aveva ripreso a imposizione l'ICI dovuta per i periodi d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, irrogando una sanzione pari al 50% dell'imposta evasa.

La Commissione tributaria provinciale di Udine ha accolto il ricorso.

2. - La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha confermato la sentenza di prime cure sul rilievo che l'avviso di accertamento non era motivato poichè non indicava le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione che, per i 19 anni pregressi, era stata riconosciuta. Inoltre, il Comune era venuto meno all'obbligo di richiedere informazioni al contribuente prima di emettere l'atto impositivo. Il principio dell'affidamento, fondato sul fatto che per 19 anni l'amministrazione non aveva richiesto l'imposta, determinava che quest'ultima avrebbe potuto essere richiesta solo per il futuro.

3. - il Comune di Lignano Sabbiadoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

In prossimità dell'udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

Motivi della decisione

CHE:

1. - Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione *dell'art. 112 c.p.c.* e del *D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57*, in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 4. Al riguardo, parte ricorrente deduce l'errore della Commissione tributaria regionale che avrebbe deciso *ultra petita* in quanto la questione della mancata osservanza dell'obbligo di richiedere informazioni al contribuente, prima di emettere l'atto impositivo, non era stata sollevata dalla contribuente.

1.1. - Il motivo è fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la questione sollevata con il primo motivo di ricorso non riguarda un mero *obiter dictum* all'interno del percorso motivazionale ma una vera e propria *ratio decidendi*, evidenziando i giudici del gravame la presenza di un vizio in sede istruttoria.

Sulla base dei motivi di ricorso formulati in prime cure, si tratta evidentemente di una domanda nuova, vertendo gli stessi motivi sul vizio motivazionale e sulla violazione del legittimo affidamento.

2. - Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui alla *L. n. 212 del 2000, art. 7*, alla *L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162* e alla *L. n. 241 del 1990, art. 3*, in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3. Parte ricorrente evidenzia che il Comune ha motivato i suoi atti allegando e dimostrando i fatti integrativi del presupposto d'imposta come individuati dalla norma tributaria, redigendo un'adeguata motivazione. La Commissione tributaria regionale avrebbe invece ritenuto di individuare in capo al Comune un obbligo motivazione specifico in relazione alle caratteristiche del caso concreto, pretendendo un "doppio grado" di motivazione non previsto dalle norme vigenti.

2.1. - Il motivo è fondato.

In tema di ICI, il *D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11*, comma 2-bis, (applicabile *ratione temporis*), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poichè è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1694, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta. In senso conforme, Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 11 giugno 2010, n. 14094).

Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione degli atti impositivi riscontrato dalla Commissione tributaria regionale.

3. - Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui alla *L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2*, in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3. Parte ricorrente contesta la pronuncia della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha qualificato l'inerzia amministrativa come precisa indicazione a cui adeguare il proprio comportamento fiscale, riscontrando una "aspettativa legittima" in capo alla contribuente allorquando l'amministrazione muta orientamento in ordine all'applicazione di una norma nel caso concreto e, quindi, ritiene tassabili fattispecie che, in precedenza, aveva ritenuto non soggette ad imposta, mentre il nuovo indirizzo avrebbe dovuto valere solo per il futuro, escludendo, così, nel caso di specie, l'obbligo di

versare l'imposta e le sanzioni. L'amministrazione sostiene che il fatto di non aver emesso alcun provvedimento impositivo per gli anni pregressi non aveva ingenerato alcun legittimo affidamento.

3.1. - Il motivo è fondato.

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della *L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2*, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. 9 gennaio 2019, n. 370; Cass. 25 marzo 2015, n. 5934).

Il principio di buona amministrazione impone dunque di richiedere l'imposta per i periodi pregressi e nei limiti della decadenza, lì dove il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni, ma sul punto non è stata formulata una specifica domanda, mentre la contribuente non ha contestato la sussistenza dei presupposti impositivi.

3. - Il ricorso deve essere pertanto integralmente accolto. In mancanza dei presupposti indicati dalla contribuente per contestare la legittimità dell'accertamento oggetto dell'impugnazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo deve essere respinto.

4. - Le spese del giudizio di merito vengono integralmente con pensate tra le parti - atteso l'esito del giudizio, il comportamento processuale delle parti e le questioni affrontate -, mentre quelle di legittimità sono liquidate come da dispositivo a carico della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario; compensa le spese i giudizi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Euro 15.000,00 per onorari, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della Quinta Sezione civile, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019